

ALLEGATO 3

Atto Costitutivo di ARCUS S.p.A.
Statuto di ARCUS S.p.A.

PAGINA BIANCA

N. 42082 di Repertorio N. 7369 di Raccolta
COSTITUZIONE DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SpA",
con unico Azionista
con sede in Roma.
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici febbraio duemilaquattro

16.02.2004

In Milano, presso "LA TRIENNALE DI MILANO", Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna n.6.

Davanti a me Dr. ENRICO BELLEZZA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il richiedente, che ha i requisiti di Legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente rinunziato,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

On.le Prof. Giuliano Urbani, nato a Perugia il giorno 9 giugno 1937, Ministro della Repubblica Italiana, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Ministro della Repubblica Italiana, titolare del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma, via del Collegio Romano n.27, codice fiscale 80188210589 in esecuzione ed avendo i poteri in forza dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1)

1. In esecuzione ed in forza del disposto dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, viene costituita una società per azioni con la denominazione sociale di

"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA",

le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, codice fiscale 80415740580.

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

Articolo 2)

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n.352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:

a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore

fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 3)

La Società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il richiedente si dichiara che l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sito in Via del Collegio Romano, n.27.

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4)

Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del

valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato in denaro dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il comparsa da atto che l'intero capitale sottoscritto è stato versato, ai sensi dell'articolo 2329 codice civile, presso la Banca d'Italia, filiale di Roma sede, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 9 febbraio 2004 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5)

La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, costituito da 24 articoli, previa lettura da me datane al comparsa, viene dal medesimo approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 6)

La durata della Società è stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 7)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Articolo 8)

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI bis del Capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 9)

La Società è rappresentata ed amministrata da un consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere confermati. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il primo consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 novembre 2003, è così composto:

- Dott. Mario Ciaccia, nato a Roma il giorno 19 novembre 1947, residente in Roma, via della Grande Muraglia n.301, codice fiscale CCC MRA 47S19 H501Y;

- Ing. Massimo D'Aiuto, nato a Meta di Sorrento il giorno 15 marzo 1952, residente in Roma, via Giuseppe Palombini n.3, codice fiscale DTA MSM 52C15 F162J;

- Ing. Ercole Incalza, nato a Francavilla Fontana il 15 agosto 1944, residente a Roma, via Gavinana 4, codice fiscale NCL RCL 44M15 D761A;

- Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, nata a Padova il giorno 14 novembre 1945, residente in Padova, via A. Costa n.16, codice fiscale GHD

FR 45554 G224C;

Prof. Vittorio Grilli, nato a Milano il 15 maggio 1957, residente a Roma, via Paisiello, 49, codice fiscale GRL VTR 57E19 F205G;

Prof. Giuliano Segre, nato a Venezia il giorno 28 aprile 1940, residente in Venezia Mestre, via Jacopo Filiassi n.60, codice fiscale SGR GLN 40D28 L736C;

Avv. Marcello Franco, nato a Sarno il giorno 29 marzo 1930, domiciliato in Milano, via San Calimero n.11, codice fiscale FRN MCL 30C29 I438W.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il dott. Mario Ciaccia, come sopra generalizzato, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2004.

Articolo 10)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, ed è nominato, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 10 della citata legge n.352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n.291 del 2003, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il primo collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 5 febbraio 2004 è così composto:

- Presidente

Dott. Alessio Ventura, nato a Casalattico il giorno 12 febbraio 1939, residente in Roma, via Grotta Perfetta n.597, codice fiscale VNT LSS 39B12 B862B

Iscritto al n. 60156 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci effettivi

Dott.ssa Laura Belmonte, nata a Piombino il giorno 24 dicembre 1953, residente in Roma, via Paolo di Dono n.131, codice fiscale BLM LRA 53T64 G687J

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

Dott. Enrico Raffaelli, nato a Alessandria (Egitto) il giorno 2 febbraio 1944, residente in Roma, Piazza SS. Apostoli 49, codice fiscale RFF NRC 44B02 Z336N

Iscritto al n. 48265 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci Supplenti

Dott. Marco Aldo Amoruso, nato a Bari il giorno 28 settembre 1972, residente in Milano, Piazza Ercolea n.11, codice fiscale MRS MCL 72P28 A662O

Iscritto al n.12576 nel Registro dei Revisori Contabili (Prov. 23/07/02 pubblicato nella G.U. supplemento n.60 - IV Serie Speciale - del 30/07/02);

Dott. Remo Di Lisio, nato a Roma il giorno 27 dicembre 1937, residente in Roma via Val Pellice n.51,

codice fiscale DLS RME 37T27 H501G

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95)

La retribuzione annuale dei sindaci verrà determinata, per l'intera durata dell'incarico, dalla prima assemblea che si terrà successivamente all'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 11)

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, approssimativamente indicate in Euro 15.000,00 sono a carico della Società.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003, tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società, sono esenti da imposte e tasse.

Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato "A" per espresso esonero del richiedente.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli di cui occupa cinque pagine fin qui e da me notaio letto al richiedente che approva e sottoscrive.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 42082/7369**STATUTO DELLA****"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SPA"****TITOLO 1****Costituzione - Sede - Durata - Oggetto****ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è costituita una società per azioni con la denominazione di "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA". Essa potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

ART. 2

1. La Società ha sede in Roma.
2. Nell'osservanza della normativa vigente in materia, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.
3. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:

a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati,

il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

TITOLO II

Capitale sociale — Domicilio — Azioni — Prelazioni

ART. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

3. I conferimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2342 e 2343 del codice civile.

4. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia, può acquisire dai singoli soci versamenti in conto capitale ed anticipazioni finanziarie eventualmente occorrenti ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 6

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. La Società può, tuttavia, emettere, nel rispetto della normativa vigente in materia, particolari categorie di azioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 2349 e 2351 del codice civile; in tal caso l'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale mediante emissione delle predette azioni, stabilisce contestualmente la relativa regolamentazione.

3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Anche in caso di pegno sulle

azioni il diritto di voto spetta al socio.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo sul versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate, decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorato di 5 punti, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

6. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

8. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.

9. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 2441 del codice civile. Qualora non sia escluso, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

ART. 7

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento del capitale sociale, deve, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli offerti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta agli altri soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono informare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2.

TITOLO III

Assemblea

ART. 8

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 9

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando, ove non sia diversamente disciplinato dal presente statuto, le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.

2. Per la convocazione dell'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, provvede ad inviare ai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

5. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, in conformità delle disposizioni di cui articolo 2372 del codice civile.

ART.11

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice

presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.

4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori;

- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;

- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 13

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni e la proroga della durata della Società.

2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti

dalla legge ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

TITOLO IV

Amministrazione

ART. 14

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati. Gli stessi possono essere revocati soltanto dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le modalità di cui al comma 1. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fanno parte.

ART. 15

1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

3. Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi al presidente, nominare, su proposta del presidente, tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile.

4. Rientra nei poteri del consiglio di amministrazione conferire, su proposta del presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

5. Il consiglio di amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del presidente, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

6. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale

della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

7. Il presidente può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti al raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione.

8. La durata degli incarichi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione.

ART. 16

1. Il presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da tre consiglieri o dal collegio sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il consiglio di amministrazione nella sede sociale, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso anche ai sindaci.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i suoi componenti ed i sindaci effettivi.

4. Il consiglio designa il segretario anche al di fuori dei propri componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

9. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ove non stabilito all'atto della nomina, è determinato dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con le disposizioni del presente statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 17